



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER IN FAVORE DI LAZIO INNOVA SPA

CPV: 66150000

CIG: 93370991D9

CUP: F88B22000710006

CHIARIMENTI AL 27.09.2022

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, pubblicati sul sito web di Lazio Innova (<https://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-sopra-soglia-comunitaria-ex-art-60-del-d-lgs-n-50-2016-e-ss-mm-ii-per-laffidamento-del-servizio-di-arranger-in-favore-di-lazio-innova-s-p-a-cup-f88b22000710006-cig-93370991/>) e sulla piattaforma e-procurement (<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>).

D1) Con riferimento al Disciplinare art. 6 soggetti ammessi, laddove si indica “Tali dichiarazioni sono già contenute nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva” (Allegato 3) al presente Disciplinare”, poiché le dichiarazioni, salvo errori, non sono presenti nell'allegato citato, si chiede se debbano essere aggiunte oppure se sia sufficiente la loro indicazione nel DGUE Parte IV.

R1) È sufficiente la loro indicazione nel DGUE Parte IV.

D2) Con riferimento all'art. 15 proposta di aggiudicazione del Disciplinare, comma 9 (comprova del possesso dei requisiti previsti dal precedente art.6 comma 2), si chiede conferma che ai sensi dell'art. 15 della legge 11 dicembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), sarà compito di codesta Stazione Appaltante richiedere i certificati presso la Pubblica Amministrazione competente.

R2). Nel disciplinare è stato previsto che il requisito di cui all'art. 6, comma 2, debba essere comprovato dall'operatore economico, perché non tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti (si veda quelle estere) dialogano con Lazio Innova. In ogni caso, se l'operatore economico autorizzato ad operare in Italia non dovesse fornire la certificazione di iscrizione ivi indicata sarà cura di Lazio Innova provvedere alla relativa richiesta alla P.A. competente.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



D3) In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo non costituito, posto che, mandataria e mandante siano iscritte nel portale Stella, si chiede quali siano i documenti che singolarmente devono allegare sulla propria sezione dello stesso portale.

Inoltre, sempre con riferimento al caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo non costituito e a quanto indicato nell'art. 12.2 del disciplinare, si chiede conferma che, non trovando salvo errori, nell'allegato 3 la dichiarazione contenente l'espreso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede se tale dichiarazione a firma congiunta debba essere prodotta separatamente, tenendo presente che l'allegato 3, insieme a DGUE e allegato I sia da firmare separatamente da ogni componente del RTI.

R3) I documenti debbono essere caricati soltanto dalla mandataria anche per conto della mandante. In effetti nel modello allegato manca la dichiarazione contenente l'impegno a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione potrà essere resa in proprio da ogni componente il raggruppamento integrando il modello 3 ovvero con separata dichiarazione a firma congiunta.

D4) Con riferimento agli aspetti di Privacy contenuti negli artt. 36, 21, 20 rispettivamente dello Schema di Contratto, Capitolato di Appalto, Disciplinare di Gara, si chiede conferma della modifica del ruolo del Responsabile del trattamento dei dati di Lazio Innova S.p.A. a Titolare autonomo del trattamento.

Tale conferma con riferimento al fatto che nell'esecuzione del servizio, Lazio Innova S.p.A. dovrà trattare i dati che riceverà dall'Arranger con autonomia ed indipendenza sulla base di un proprio interesse (verosimilmente quello pubblicistico di finanziamento dell'iniziativa delle PMI) e quindi ricoprendo il ruolo di Titolare autonomo. Viceversa, se Lazio Innova S.p.A. dovesse mantenere il ruolo di Responsabile, dovrebbe essere soggetta alle direttive, indicazioni, istruzioni dello stesso Arranger nella gestione dei dati personali

R4) Al riguardo, è in corso di pubblicazione una correzione ai documenti di gara, non incidente sulla partecipazione alla gara e quindi sui tempi di presentazione dell'offerta, che contemplerà la seguente clausola:

“PRIVACY/ DATA PROTECTION/ TRATTAMENTO DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito “dati”), raccolti sia su supporto cartaceo che digitale informatico, ivi inclusi quelli riferiti ai membri del Gruppo di lavoro, dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente contratto per l'affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova CIG - 93370991D9- CUP - F88B22000710006, verranno trattati dalle medesime in qualità di autonomi Titolari del



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale per l'affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova, ed adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.

I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti protetti e saranno conservati in merito agli adempimenti fiscali e contrattuali per 10 anni, in caso di contenzioso, sino al passaggio in giudicato della sentenza a seguito del quale verranno definitivamente cancellati.

I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per il rispetto di obblighi di legge o su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero in caso di necessità di difesa da contenziosi. Entrambe le Parti si impegnano a dare riscontro agli interessati nel rispetto di richieste avanzate direttamente dai Medesimi Interessati in riferimento agli artt. dal 15 al 22 adottando ogni misura sia di carattere tecnico che organizzativo a ciò idonea.

Il Responsabile per la protezione dei dati di Lazio Innova è contattabile all'indirizzo: dpo@lazioinnova.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati di _____ è contattabile all'indirizzo _____

Per ulteriori dettagli esplicativi si rimanda all'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.”.

D5) All'art 9 del Capitolato, punto 1 e all'art 2 punto 1 (a) è prevista come attività in capo all'Arranger quella di predisposizione e pubblicazione dell'invito a manifestare interesse rivolto alle PMI potenziali emittenti. All'art 5 dell'All. A al Capitolato di Gara Scheda minibond si specifica che “Spetta all'Arranger la selezione delle imprese da avviare all'iter di emissione del Minibond, mediante pubblicazione sul BURL di un invito rivolto alle imprese interessate a partecipare all'Operazione”. Tale aspetto della pubblicazione è ripreso anche nella definizione di “Invito” riportata nell' all.-6-al-Disciplinare-Schema-di-contratto. Si prega di chiarire: (a) se l'attività dell'Arranger sia solo quella di predisporre l'Invito rivolto alle imprese ai fini della sua pubblicazione sul BURL, attività quest'ultima che resterebbe in carico alla Stazione Appaltante ovvero (b) qualora l'attività di pubblicazione sul BURL fosse in carico all'Arranger, si chiede conferma che un soggetto giuridico privato quale ad esempio un istituto bancario, in tale ruolo di Arranger, possa effettuare tale pubblicazione.

R5) Si conferma che (a) è richiesto all'Arranger di predisporre e di provvedere alla pubblicazione dell'invito a manifestare interesse rivolto alle PMI potenziali emittenti sul



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



FONDO EUROPEO
DEVELOPPO REGIONALE
2021-2027
PR LAZIO

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e (b) che tale pubblicazione deve essere effettuata nell'apposita sezione "privati" del BUR Lazio.

D6) Si chiede se il mancato raggiungimento di un portafoglio di complessivi 60MLN di EUR entro il termine prestabilito sia causa di mancato o di inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto per cui si applicano le Penali di cui all'Art 24 del Capitolato o l'escussione della Garanzia Definitiva di cui all'Art 22 del Capitolato.

R6). Si conferma che il mancato raggiungimento di un portafoglio di complessivi 60 milioni di euro entro il termine fissato darà luogo all'applicazione delle penali e alla conseguente escussione della garanzia se non sarà possibile decurtarle dai compensi maturati.

Lazio Innova si è riservata comunque la facoltà di concedere una proroga.

D7) Per quanto riguarda la dimostrazione dei Requisiti di Capacità tecnico-finanziaria in materia di Arranging di Minibond e di cartolarizzazione di Minibond di cui all'Art 7 dell'All.7 del Disciplinare di Gara, viene richiesto di consegnare "originale o copia del contratto dei mandati per cui si è operato come Arranger, oppure prospetto e/o regolamento delle operazioni concluse in qualità di Arranger." Si prega di chiarire se ai fini della presentazione della Domanda di Partecipazione sia sufficiente (a) dichiarare il possesso dei requisiti utilizzando il modello DGUE (ai sensi del punto 3 del medesimo ART.7) o se (b) sia invece necessario, in aggiunta alle dichiarazioni rilasciate nel DGUE, dare anche dimostrazione di tali requisiti fornendo evidenza dei regolamenti/mandati citati. In tale seconda circostanza, al fine di garantire la tutela della privacy delle aziende che hanno emesso i minibond ed in considerazione del notevole sforzo amministrativo che il caricamento in procedura di tutti i regolamenti/ mandati richiederebbe, chiediamo se sia possibile prevedere come modalità di dimostrazione del requisito, in aggiunta alla dichiarazione rilasciata nel DGUE, riportare in relazione tecnica un elenco dettagliato delle operazioni chiuse (sia i singoli minibond emessi che cartolarizzazioni di minibond) riportando per ogni operazione il codice ISIN, l'azienda emittente, l'importo, la data di emissione e di scadenza, ferma restando la totale disponibilità a rendere accessibili alla Stazione Appaltante i singoli regolamenti in caso di aggiudicazione.

R7) Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione sul possesso dei requisiti attraverso la compilazione del DGUE.

D8) Con riferimento al punto 10, Art 7 del Capitolato, segnaliamo che il termine indicato dei 60 giorni è suscettibile di provocare uno shortfall di cassa nella SPV che non sarebbe nelle condizioni di pagare puntualmente capitale e/o interessi sulle Note a meno della costituzione di una c.d. cash reserve nella struttura per far fronte a queste evenienze che potrebbe comportare un aggravio di costi per le PMI Emittenti.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Si richiede di conseguenza se sia possibile addebitare pro tempore il Cash Collateral salvo ripristino in caso di rientro delle posizioni incarico alla SPV. A tal proposito segnaliamo che la prospettata soluzione consentirebbe di gestire situazioni di stress finanziario temporaneo delle PMI Emittenti che potrebbero verificarsi con una certa frequenza.

R8) Situazioni come quella prefigurata possono essere evitate mediante accorgimenti di altra natura quali ad esempio la sfasatura temporale fra le scadenze delle Note e le scadenze dei Minibond, da definire rispettivamente nei “terms & conditions” e nel contratto di sottoscrizione.

Resta fermo che eventuali meccanismi di dettaglio relativi alla costituzione, al reintegro, alla escussione e alla liberazione del Cash Collateral, potranno essere disciplinati nell’ambito del contratto di “Cash Collateral Agreement” e/o di pegno, in coerenza con quanto previsto nell’art. 13, comma 7, dello Schema di Contratto allegato 6 al Disciplinare.

D9) Art 18.3. Disciplinare di Gara, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: si richiede di chiarire: (a) se, per ciò che concerne l'Arranger, tale attività possa ritenersi soddisfatta con la previsione di un obbligo di indicazione dei codici CIG e CUP nelle causali dei bonifici che movimentano i conti delle PMI Emittenti ovvero (b) se la tracciabilità debba essere garantita anche con riferimento ai flussi provenienti dagli Investitori Istituzionali verso la SPV per l'acquisto delle Note e con riferimento ai flussi che dalla SPV vengono accreditati a favore delle PMI Emittenti per l'acquisto dei Minibond.

R9) La risposta è contenuta all’art. 18.1 del disciplinare di gara.

D10) All'ART 5 dell'Al. A al Capitolato di Gara Scheda minibond e nello Schema di Contratto viene citato il “Comitato di Governance”. Si richiede di chiarire composizione, ruoli e responsabilità di tale organo nell'ambito dell'operazione in oggetto.

R10) Il Comitato di Governance è un organismo collegiale che contribuisce al governo del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, gestito da Lazio Innova su incarico della Regione Lazio, nell'ambito del quale è istituito lo strumento Fondo di Garanzia Minibond. Il Comitato di Governance ha funzioni di sorveglianza, indirizzo e raccordo operativo con le strutture regionali competenti per ciò che riguarda la gestione del Fondo di partecipazione da parte di Lazio Innova.

Fanno parte del Comitato di Governance l’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 con funzione di presidente, un componente designato dal Direttore pro-tempore della Direzione regionale competente in materia di Bilancio e un componente designato da Lazio Innova.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Nel contesto dell'Operazione Basket Bond Lazio il Comitato di Governance esprime il proprio parere sul testo dell'invito per la manifestazione d'interesse rivolto alle PMI.

Inoltre, è demandata al Comitato la decisione – in coerenza con gli indirizzi regionali – relativa alle rimodulazioni delle dotazioni degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del Fondo di Partecipazione. A titolo esemplificativo spetta al Comitato la decisione relativa all'utilizzo delle somme svincolate e trasferite dal SPV al FGM, destinandole ad incremento della dotazione del FGM oppure ad altri strumenti finanziari attivati nell'ambito del Fondo di Partecipazione; in ogni caso, la dotazione del FGM destinata all'operazione Basket Bond Lazio non può superare l'importo complessivo di 20 milioni di euro.

D11) All'Art 2 punto 1 romanino (i) del Disciplinare di Gara è prevista in capo all'Arranger l'attività di verifica della destinazione della provvista dei Minibond. Si richiede di chiarire: (a) se tale requisito possa ritenersi soddisfatto prevedendo l'impegno da parte della PMI Emittente a movimentare la provvista solo per il tramite del c.d. "bonifico parlante" riportante cioè una causale connessa all'utilizzo dei proventi dichiarato in sede di emissione del Minibond.

RI 1) Si rappresenta che il "bonifico parlante" può rappresentare una delle modalità in cui può espletarsi l'attività di verifica e che l'Arranger può in autonomia scegliere. È comunque sufficiente una relazione che illustri che l'utilizzo è coerente con le finalità indicate nel programma approvato in sede di istruttoria di ammissione (che quindi è coerente con quanto previsto nell'invito in conformità con la scheda prodotto).

D12) Con riferimento alla attività di istruttoria di ammissibilità formale, l'allegato A al Capitolato per l'affidamento del Servizio di Arranger al punto 5 (Modalità di concessione della garanzia e di concessione ed erogazione del contributo) prevede che la verifica dell'ammissibilità formale sia effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese ai sensi del DPR 445/2000, sulle quali l'Arranger dovrà effettuare le verifiche a campione contrattualmente previste. L'ampiezza minima del campione è del 5% delle domande ricevute, ad eccezione della verifica sulla regolarità contributiva in relazione alla quale l'ampiezza del campione è fissata al 20%.

A tale proposito vi chiediamo di chiarire (a) se le verifiche a campione ex DPR 445/2000 del rispetto dei requisiti dichiarati dalle imprese di cui alle pagine 7, 8 e 9 debbano essere estese a tutti i punti da 1. a 13., ovvero possano essere circoscritte ai soli punti verificabili d'ufficio 1, 3, 5 e 9. Qualora vi fosse un orientamento alternativo si prega di fornire dettagli al riguardo; (b) se la verifica della regolarità contributiva: i) rimanga a cura dell'Ente; ii) debba essere comunque espletata dall'Arranger attraverso l'accesso agli specifici tools correntemente in uso all'Amministrazione; iii) se l'Arranger possa acquisire DURC in corso di validità direttamente dalle imprese-



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



R12) In relazione alle posizioni oggetto di verifica a campione, tutti i requisiti che vengono attestati da dichiarazione in sede di manifestazione di interesse dovranno essere verificati. Anche il DURC va verificato da parte dell'Arranger o direttamente o attraverso l'acquisizione da parte delle Imprese. I punti dal 10 in poi saranno verificati da Lazio Innova in sede di consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti.

D13) In merito al calcolo "dell'aiuto di stato" di cui all'art. 8 del Capitolato d'Appalto, vi chiediamo di confermare: (a) se l'aiuto ("...equivalente sovvenzione...") debba essere calcolato come differenza tra "premio esente" (definito sulla base della tabella dei "premi esenti" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n.155/2008 in funzione del rating) e "premio effettivamente pagato" dall'impresa, quest'ultimo da limitare al tetto del "premio esente", nel rispetto del cd. cumulo de-minimis, (soglia 200K); (b) ove il "premio effettivamente pagato" sia inferiore al "premio esente", se tale inferiore importo debba essere individuato direttamente dall'impresa ovvero vi siano altri criteri di individuazione.

R13) Il costo della garanzia è calcolato dall'Arranger in base alla tabella dei "premi esenti", tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di portafoglio.

Se la garanzia è concessa a titolo gratuito, il risparmio per la PMI rispetto al costo calcolato dall'Arranger rappresenta l'aiuto di stato, il cui valore è quindi anch'esso commisurato al "premio esente".

La PMI può scegliere se pagare il costo della garanzia o vedersi applicare l'aiuto.

In questo secondo caso, Lazio Innova, sulla base dei calcoli effettuati dall'Arranger, verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti se l'aiuto sia interamente concedibile ovvero se sia concedibile solo in parte (nel rispetto del cumulo "de minimis").

In quest'ultimo caso l'impresa è tenuta comunque a sostenere una parte del costo della garanzia, in misura pari alla quota eccedente il tetto "de minimis".

D14) Con riferimento all'articolo 41 (Conflitti di interesse e incompatibilità) dello Schema di Contratto si richiede di specificare: (a) cosa si intenda per causa di "incompatibilità", (b) cosa si intenda per "Amministrazioni coinvolte" e (c) se sia permesso gestire potenziali conflitti, come prevede la normativa europea, con procedure interne che garantiscano segregazione dei team e delle informazioni confidenziali ovvero se tale divieto sia perentorio.

R14) Le amministrazioni coinvolte sono Lazio Innova e Regione Lazio. Le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse vanno lette avuto riguardo all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e in tale ottica è consentito dimostrare che i potenziali conflitti rimangano tali senza ripercussioni in concreto.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



D15) Vorremmo conferma che l'Arranger dell'operazione possa essere anche Originator del portafoglio e Investitore nei titoli ABS affiancando l'Anchor Investor. In questo contesto, perchè l'operazione possa essere considerata una cartolarizzazione ai sensi della normativa europea in materia (CRR) è necessario che l'Originator trattenga almeno il 5% dell'esposizione unsecured, cioè non coperto dal cash collateral. Quindi, ci troveremo nella situazione in cui l'Originator sottoscriverebbe il 100% di ogni singolo minibond per poi cedere immediatamente il 95% al Veicolo di Cartolarizzazione. In questo modo, sarebbe cartolarizzato il 95% del portafoglio totale che sarebbe assistito dal cash collateral, il restante 5% rimarrebbe in capo all'Originator e non garantito.

Ci confermate che possa essere possibile operare in questa direzione?

R15) La struttura dell'Operazione Basket Bond Lazio, riportata schematicamente nel par. 2 dell'Allegato A al Capitolato, non prevede la figura dell'Originator quale sottoscrittore in prima battuta dei Minibond, essendo previsto che i titoli siano sottoscritti direttamente dallo SPV.

L'obiettivo è di semplificare al massimo le procedure, mediante una struttura con il minor grado possibile di complessità.

La procedura ha lo scopo di individuare il soggetto che svolgerà il ruolo di Arranger dell'Operazione Basket Bond Lazio, curando, fra l'altro, la selezione, fra quelle che risponderanno all'apposito invito, delle PMI che emetteranno i Minibond che saranno sottoscritti dallo SPV.

D16) Vorremmo conferma che l'Arranger dell'operazione possa essere Investitore nei titoli ABS affiancando l'Anchor Investor.

R16) Si conferma che l'Arranger dell'operazione può essere Investitore nei titoli ABS affiancando l'Anchor Investor, con gli opportuni accorgimenti per evitare potenziali conflitti di interesse.

D17) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 12.1 punto 1 b) relativo alla compilazione e firma del DGUE si chiedono chiarimenti per la corretta interpretazione del paragrafo in cui si riporta che: "in tutti i casi in cui più persone siano componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna di esse deve firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente), in conformità alle norme nazionale, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue:...".

In particolare, considerando che si tratta di un DGUE elettronico integrato in una piattaforma elettronica il cui accesso presuppone una autenticazione elettronica, si chiede se:



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



- il DGUE debba essere sottoscritto da tutti soggetti indicati nel paragrafo necessariamente o sia sufficiente la sottoscrizione digitale del solo soggetto dotato dei poteri di rappresentanza;
- in caso si richieda necessariamente la firma anche da parte di altri soggetti, si chiede se sia prevista la sola possibilità di firma digitale o se, in sua assenza, in alternativa si possa sottoscrivere con firma autografa (a mano) e se tra gli altri soggetti debbano essere ricompresi necessariamente i soggetti appartenenti al socio di maggioranza.

R17) Nel rispetto del disciplinare di gara, il DGUE deve essere sottoscritto da tutti i soggetti richiamati all'art. 12.1 punto I lett. b). In ogni caso, in caso di problemi, è possibile sottoscrivere con firma autografa (a mano), ma in questo caso va allegato documento di identità in corso di validità.

D18) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 12.2 punto I, è previsto: nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espreso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva”, Allegato 3 al presente Disciplinare.

Si chiede conferma, non essendo prevista tale dichiarazione nel form messo a disposizione da parte dell'amministrazione Appaltante, di poter integrare l'Allegato 3 con tale dichiarazione.

R18). Si rinvia alla risposta R3.

D19) Con riferimento all'Art 7.2 del Capitolato punto c “2. Il soggetto aggiudicatario, fermi gli obblighi di reportistica periodica di cui al successivo articolo 9, entro il suddetto termine comunica a Lazio Innova: c. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione al rating assegnato a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica.”

Si chiede conferma che l'Offerta Economica non deve riportare le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti che dipenderanno altresì i) dai tassi di mercato al momento dell'emissione (il c.d. tasso base), ii) dai c.d. Credit Spread così come definiti secondo l'appetito di credito degli Investitori al momento dell'emissione in relazione al merito di credito di ciascuna controparte come risultante dal rating e iii) dai costi “running” del SPV.

R19) Si conferma che l'Offerta Economica non deve riportare le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



Il riferimento all'Offerta Economica nell'art. 7.2 punto c del Capitolato è da intendersi relativo alla sola quota di costo per le imprese rappresentata dal costo dell'Arranger, che è interamente a carico delle PMI emittenti e che l'Arranger deve applicare in misura pari a quella indicata nell'Offerta Economica.

D20) Con riferimento all'Art. 7.5 del Capitolato, nel testo della documentazione di gara si riscontrano delle incoerenze tra i vari metodi di calcolo per lo svincolo del Cash Collateral, vi chiediamo quindi di confermare che il suddetto svincolo deve essere conforme a quanto previsto al Paragrafo 6 sub allegato A del Capitolato ("Le somme versate a titolo di Cash Collateral saranno svincolate a partire dal momento in cui il saldo del Cash Collateral in giacenza sul conto dedicato sarà pari al 50% degli importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati rispetto ai minibond complessivamente emessi (per il predetto conteggio, sia il "saldo del Cash Collateral" che gli "importi a quel momento dovuti e non ancora rimborsati" saranno considerati al netto della quota-parte degli importi dei Minibond sui quali si è verificato un mancato pagamento e per i quali non sia ancora stato utilizzato il Cash Collateral"); il tutto come meglio disciplinato nella Documentazione Finanziaria, che fisserà anche le date di svincolo") e che i dettagli tecnico/analitici verranno meglio definiti nella documentazione finanziaria.

R20) Si conferma che il testo riportato al par. 6 dell'Allegato A al Capitolato è da intendersi a maggior specificità delle modalità sinteticamente indicate nell'art. 7.5 del Capitolato. Resta fermo che i dettagli tecnico analitici saranno comunque meglio definiti nella documentazione finanziaria.

D21) Con riferimento al Paragrafo 4.1.ii del Sub Allegato A del Capitolato, si chiede di confermare che l'idonea documentazione in caso di operazioni di acquisizione da fornire agli investitori sarà definita da quest'ultimi.

R21) Sì. Nell'invito rivolto alle PMI potrà essere prevista una documentazione minima che le PMI sono tenute a fornire, eventualmente anche in specifico riferimento al caso di cui al quesito. Resta fermo che ulteriore documentazione, anche in ragione della specificità dell'operazione che la PMI intende realizzare, potrà essere richiesta nel corso dell'iter di ammissione al portafoglio.

D22) Sulla base anche di quanto riportato all'art.9 del Capitolato, si chiede di confermare con riferimento all'Art 2.1.f del Disciplinare, che l'Arranger svolge attività di valutazione del merito di credito delle PMI Emittenti controllando che le stesse abbiano un valido rating di credito emesso da una Agenzia di Rating ECAI, in modo coerente con la verifica del criterio di solidità economica riportato a pag. 7 del Sub Allegato



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



A del Capitolato che si basa sul rating (sono economicamente solide: requisito attestato dal rating) e che le decisioni di credito e le relative analisi sono di spettanza degli Investitori secondo la propria operatività.

R22) Si conferma che l'Arranger deve verificare il possesso di un rating di credito - emesso da una Agenzia di Rating ECAI - coerente con i requisiti minimi previsti, utile anche ad attestare il possesso del requisito di solidità economica.

Si conferma, inoltre, che, come riportato nell'Allegato A al Capitolato - articolo 5, "l'Arranger supporta le imprese nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione degli investitori, i quali tramite delibera di credito determineranno le imprese che potranno emettere e a quali condizioni."

D23) Con riferimento all'art.12.1 punto 2 (Busta B) del Disciplinare di Gara, anche al fine di "esprimere in modo completo e dettagliato le modalità e le caratteristiche del servizio che il concorrente vuole offrire" si chiede conferma che il limite di 12 facciate della Relazione tecnica sia a titolo indicativo, e quindi sia possibile produrre un elaborato che superi le 12 facciate; qualora il termine delle 12 facciate sia da considerarsi tassativo, si chiede conferma che gli eventuali allegati oltre i CV possano non considerarsi ai fini del computo di suddetto limite

R23) Il disciplinare di gara è chiaro: "La Relazione Tecnica non dovrà superare le 12 facciate formato A4, esclusi la copertina, l'indice, e inclusi ogni eventuale tabella, grafico o figura e dovrà essere predisposta utilizzando fogli in formato UNI A4, carattere Arial 11, interlinea singola; e dovrà esprimere in modo completo e dettagliato le modalità e le caratteristiche del servizio che il concorrente vuole offrire". I CV non verranno considerati ai fini del computo del suddetto limite posto che ne viene richiesta la materiale allegazione.

D24) Con riferimento al trattamento dei dati personali di cui all'art. 20 del Disciplinare, all'art.21 del Capitolato e all'art.36 dello Schema di Contratto, si chiede di fornire un chiarimento in ordine ai ruoli privacy di Lazio Innova e dell'Arranger indicati nella citata normativa, di seguito riportata: "...l'aggiudicatario è il titolare del trattamento e redigerà l'informativa ai sensi artt. 13 e 14 GDPR, dalla quali risulti anche che Lazio Innova è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR." Al riguardo, si chiede di confermare il ruolo di Titolare in capo all'Arranger ma soprattutto di chiarire se Lazio Innova, quale gestore del Fondo di garanzia Minibond, debba invece intendersi rispetto all'Arranger quale "Titolare del trattamento" anziché quale "Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR", in considerazione del fatto che, sempre sulla base della citata normativa, "Lazio Innova si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni l'Arranger" (art.18 dello schema di Contratto), il quale "è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Lazio Innova per l'avvio dell'esecuzione del Contratto" (art.20 dello schema di Contratto) nonché del fatto che "Tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



o implementate dall'Arranger nel corso dell'espletamento del presente Contratto sono creati e/o pubblicati esclusivamente a nome di Lazio Innova ovvero per conto di quest'ultima" (art. 35 dello schema di Contatto)..

R24) Si rinvia alla risposta R4.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Andrea Ciampalini
